

VIOLENZA SESSUALE A UNA MINORENNE E DANNO ESISTENZIALE DEI FAMILIARI

di Paolo Cendon

Professore ordinario di diritto privato nell'Università "La Sapienza" di Trieste

Parte Prima

SOMMARIO 1. La vicenda - 2. I danni subiti dalla vittima - 3. I pregiudizi dei familiari e le vicende generali del danno alla persona - 4. Le conclusioni del Tribunale - 5. La nuova familiarità verso il danno esistenziale - 6. La giurisprudenza - 7. Problemi sul tappeto - 8. Timori infondati - 9. Meriti sistematici - 10. Indicazioni prospettiche

1. La vicenda

Verso la metà di una mattina di maggio di due anni orsono, a Licata, in provincia di Agrigento, una ragazza di diciassette anni, sofferente di epilessia e con qualche lieve deficit di natura psichica, viene violentata da un paio di giovanotti.

Risulterà nel processo che i due - diciott'anni il primo, una trentina il secondo - erano entrati in contatto con la vittima alcuni giorni prima. Di mestiere imbianchini, occupati durante quelle settimane a dipingere un'inferriata in un edificio lì a fianco, avevano visto la giovane affacciarsi a un certo punto al balcone di casa. Riuscire a parlarle non era stato difficile. Di qui un primo appuntamento in strada, di nascosto dai genitori; poi un secondo, poi altri ancora; e durante quegli incontri alcuni baci, complimenti (verosimilmente inediti nella vita della fanciulla), gesti ruvidamente affettuosi, qualche contatto più audace.

Tutto ciò senza incontrare serie resistenze nella ragazza, ma - a quel che si capisce - senza suscitare una grossa partecipazione emotiva in quest'ultima, sostanzialmente ignara dei fatti della vita.

Infine la mattina del 15 maggio la violenza. All'improvviso, dentro la macchina di uno dei due, in una viuzza in periferia. Prima l'uno e subito dopo l'altro, incuranti delle grida e del pianto della vittima; il tutto in una manciata di minuti.

A casa - mezzora più tardi - lo stato di agitazione della giovane, le lacrime, alcune tracce di sangue, renderanno subito evidente ai genitori la gravità dell'accaduto. Il racconto dettagliato dei fatti, da parte

dell'interessata, segue ben presto; la denuncia penale ad opera del padre avrà luogo quello stesso pomeriggio.

Il processo si conclude all'inizio del 2001 con una condanna a quattro anni di carcere, per violenza carnale, nei confronti di ciascuno degli imputati (Trib. Pen Agrigento 17 marzo 2001).

2. I danni subiti dalla vittima

Ciò che interessa della sentenza di Agrigento, in questa sede, non sono tanto gli aspetti penali, bensì le soluzioni fornite dal Tribunale ai risvolti aquiliani della vicenda.

Quanto alla vittima diretta, allora, nessun dubbio che i danni risentiti a seguito di una violenza carnale debbano - in generale - venirle risarciti (dall'autore del fatto): sia quelli di natura patrimoniali, sia quelli di natura non patrimoniale.

Tale la conclusione cui giungono anche i giudici siciliani. Sul punto non vengono spese anzi troppe parole, nel testo della motivazione: ci si limita a sottolineare come, in seguito allo stupro, la giovane donna avesse riportato vari disturbi psichici, consistenti - secondo le indicazioni dei periti - in "tristezza, forte riduzione della propria autostima, insonnia ed incubi notturni, incapacità a provare alcun piacere ed interesse nei confronti del mondo esterno, pianto immotivato, irascibilità, paura, sfiducia nei confronti delle figure maschili, ecc."

Per la definizione del quantum respondeatur il Tribunale rinvia alla competente sede civile, limitandosi a concedere una provvisionale nella misura i venti milioni.

3. I pregiudizi dei familiari e le vicende generali del danno alla persona

A costituirsi come parte civile nel processo - ecco il passaggio più delicato - non é stata però solamente la vittima diretta dello stupro.

Una richiesta analoga contro gli imputati hanno avanzatola madre, il padre, la sorella (ventenne) della ragazza: cioè i tre familiari conviventi con quest'ultima. La domanda è nei tre casi la medesima: un risarcimento per le conseguenze pregiudizievoli - di ordine non patrimoniale - derivanti a ciascuno dei tre dalla violenza inflitta alla persona, rispettivamente, della figlia e della sorella.

La questione da affrontare, per i giudici siciliani, si profila questa volta assai meno ovvia, dal punto di vista generale.

Il Tribunale (che all'esame del problema dedicherà un ventina di pagine, nel testo della motivazione: non poche davvero!) prende il discorso alla lontana. Comincia col passare in rassegna le soluzioni che sono state proposte, di recente, in dottrina o in giurisprudenza, al nodo della legittimazione attiva dei congiunti della vittima iniziale: sottolineando i motivi per cui ogni via d'uscita è stata - man mano - affacciata, poi ritoccata, talora messa da parte, eventualmente ripresentata sotto altre vesti, di nuovo abbandonata, e così via.

In particolare. No alle letture che si oppongono, per principio, alla risarcibilità di qualsiasi danno non patrimoniale, a favore dei parenti di un soggetto gravemente ferito o handicappato. No, in particolare, alle tesi che argomentano quel diniego in base a considerazioni di tipo causalistico (quasi che il danno dei familiari non fosse, pur esso, una conseguenza diretta del fatto). No, d'altro canto, alle impostazioni di chi ammette esclusivamente una tutela per i congiunti di persone ridotte allo stato vegetativo.

Sì invece a una prospettazione dei riflessi negativi, patiti dai familiari, come realtà a metà fra i due poli del danno morale in senso stretto e del danno alla vita di relazione. Sì, in particolare, alle ricostruzioni che sottolineano, a tal fine, le valenze plurioffensive dell'illecito. Sì anche alle posizioni che, mettendo in gioco il diritto alla serenità domestica, o riferimenti analoghi, escludono possa parlarsi di danni "riflessi", salvo che questi non vengano intesi in stretta connessione con le posizioni solidaristiche di cui all'art. 143 e 147 c.c.. Sì, in generale, alle ricostruzioni di chi evidenzia la piena "regolarità" sul piano eziologico, per figure siffatte.

Ed ecco i passi finali del ragionamento. Richiamate le fasi essenziali della carriera del danno alla salute, nel nostro paese, i giudici si soffermano a mettere in luce il vuoto disciplinare determinatosi sul terreno aquiliano - specie dopo la restrittiva lettura di danno psichico di cui alla (infelice) sentenza 372/1994 della Corte costituzionale - fra il modello di un danno alla persona ristretto entro gli angusti confini del danno biologico, e quello di un danno morale risarcibile, ex art. 2059 c.c., soltanto in caso di reato.

Di qui appunto l'opportunità di far capo, nel sistema italiano, a un nuovo schema di salvaguardia risarcitoria dell'individuo, intitolato alla cifra del danno esistenziale. Categoria abbastanza vasta nella sua portata, si sottolinea, da abbracciare ogni ripercussione areddituale sofferta da un soggetto, a seguito dell'illecita compressione delle proprie attività realizzatrici - tale da estendersi cioè a "qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali". Figura non circoscritta, in particolare, ai meri attentati alla salute fisica o psichica, ma suscettibile di ricomprendere (e i giudici scendono qui ad un ricco ventaglio di esemplificazioni) anche fattispecie di torto quali l'uccisione di un familiare, la costrizione alla prostituzione, gli abusi sessuali, i contagi, le

discriminazioni religiose, la lesione dei diritti della personalità, il furto o la distruzione di oggetti cari, le immissioni, i disastri naturali!

, l'aborto non voluto, il protesto illegittimo, e così avanti.

4. Le conclusioni del Tribunale

Scontate, a questo punto, le conclusioni da trarre in relazione alla specifica vicenda di Licata - ed è un passaggio che il Tribunale di Agrigento compie, un effetti, in pochi capoversi.

Nessun dubbio, anzitutto, circa la necessità di ravvisare nelle ripercussioni disagevoli - patite dai genitori e dalla sorella - i tratti caratteristici del danno esistenziale. Nessun dubbio, altresì, sulla impossibilità di prescindere, nell'inventario delle poste in esame, da un rilievo per le caratteristiche di età e di salute della vittima ("soggetto non solo minorenni all'epoca dei fatti in questione, ma, soprattutto, affetto da accertato deficit psichico", oltreché convivente con i predetti familiari).

Quanto poi alla sostanza delle singole voci lesive, esse andranno cercate, si sottolinea, sul terreno di una "inevitabile alterazione del regolare andamento dei vita dei predetti" - lungo un inventario da tracciare sia "con riferimento alle singole attività realizzatrici della propria persona", sia "avuto riguardo alla fisiologica dinamica delle relazioni familiari".

In particolare: tenuto conto della serietà dei riflessi psichici negativi accusati per la ragazza (quali emergono concretamente dalle perizie) sarà impossibile non postulare che "la condotta delittuosa de qua abbia di fatto comportato una grave, e forse irrimediabile, alterazione della quotidianità familiare dei congiunti", ossia che costoro, "a causa degli enormi squilibri che l'illecito ha procurato", si ritrovino "lesi nella libera esplicazione della loro personalità e dei loro interessi".

Un ventaglio di incidenze sfavorevoli da riscontrare -- concludono i giudici - sotto un duplice punto di vista. Dovendosi ammettere, per un verso, che il "grave peggioramento delle condizioni" della ragazza "si riverbererà necessariamente sulla ordinaria condotta di vita dei congiunti a causa delle maggiori cure ed attenzioni - sia a livello personale che economico - che dovranno essere indirizzate nei confronti della persona offesa"; col risultato generale di un "inevitabile detrimento - in termini di tempo, denaro, attenzione, ecc. - delle loro esigenze personali (sia ludiche che lavorative o di semplice riposo) e familiari lato sensu intese". Non potendo negarsi, per altro verso, l'esistenza in capo ai parenti di compromissioni di natura più strettamente spirituale e comunicazionale, ricollegabili tutte quante al "grave vulnus che il reato in oggetto, per la sua evidente natura dirompente, ha cagionato alla serenità familiare ed alle relative dinamiche affettive personali e!

interpersonali".

5. La nuova familiarità verso il danno esistenziale

Sin qui i giudici di Agrigento.

Si tratta, com'è palese, di una pronuncia di notevole interesse per lo studioso della responsabilità civile - e ciò tanto sotto il profilo generale, quanto per la soluzione fornita alle questioni della legittimazione attiva, in materia di abusi sessuali.

A spiccare entro la motivazione siciliana, in effetti, è non soltanto la scioltezza con cui il tribunale mostra di districarsi nel labirinto delle ricostruzioni emerse, durante l'ultimo ventennio, in materia di danno alla persona. Non meno felice appare il realismo che giudici rivelano nella scelta dell'inquadramento (e ancor prima nella messa a fuoco) delle conseguenze lesive destinate a gravare, specificamente, sui parenti della vittima dello stupro.

Per quanto concerne - in particolare - gli accenni alla categoria del danno esistenziale, e alle modalità del suo sviluppo durante gli ultimi decenni in Italia, vari sono i rilievi da effettuare.

La prima osservazione è che la sentenza commentata, non solo per i risultati cui perviene, ma anche per la scrupolosità con cui appare confezionata (sul terreno dogmatico e linguistico), attesta come la categoria in esame stia diventando un riferimento sempre più usuale, quasi un tratto fisiologico, fra gli addetti alla responsabilità civile.

E' verosimile anzi, se è vero che il taglio "familiare" della motivazione corrisponde a un sentire pressoché generalizzato, parlare di una locuzione giuridica entrata ormai nella sua seconda stagione: senza più sordità o contrapposizioni aprioristiche fra i sostenitori delle diverse tesi (come avveniva talvolta in passato), ma con una diffusa inclinazione presso gli interpreti - tutti o quasi - a discorrere pacatamente dei benefici, e certo anche delle spine gestionali, che il ricorso al neo-modello prospetta.

Ragioni del mutato atteggiamento? Più d'uno appaiono gli elementi da considerare - e tra questi, anzitutto, alcune circostanze di natura prettamente estrinseca, mediatica.

Basta pensare al moltiplicarsi, durante gli ultimi anni, di convegni, tavole rotonde, conferenze e seminari, dedicati al tema del danno esistenziale - incontri segnati, quasi sempre, oltre che dalla partecipazione di docenti o ricercatori universitari, da una diffusa presenza di giudici, avvocati, psichiatri, medici legali, esperti del mondo assicurativo, consulenti del lavoro, rappresentanti di associazioni di consumatori, sociologi, e così via.

Oppure al crescente diffondersi, da qualche anno a questa parte, di pubblicazioni dedicate all'argomento: lungo un ventaglio alquanto variegato di generi letterari, in cui si segnalano non solo monografie accademiche, saggi, rassegne o note a sentenze, bensì anche (a parte i riscontri nei manuali di istituzioni di diritto privato o nei trattati di diritto civile) volumi appositi di casi e materiali, a struttura collettanea - opere abitualmente con un registro interdisciplinare, di notevole ampiezza, magari in vari tomi, capaci qua e là di conquistare il mercato dei lettori, di penetrare nel circuito degli operatori giuridici

O ancora alla curiosità (poco usuale per gli stilemi privatistici) che la neo figura suscita occasionalmente nell'ambiente dei non addetti ai lavori, presso il c.d. "grande pubblico": anche qui lungo una gamma disparata di esiti e di forme, e che vanno dagli articoli a più colonne nei quotidiani, dedicati alle sentenze più aperte e innovative (magari con titoli dati in prima pagina); ai comunicati o servizi di tenore analogo, in qualche trasmissione televisiva (talora nei telegiornali, locali e perfino nazionali); agli scambi di opinioni fra lettori e giuristi/giornalisti, di solito sui temi di maggior popolarità (ad esempio danno esistenziale nei conflitti familiari o nella malpractice medica), presso la piccola posta dei settimanali o dei magazine; e così di seguito.

6. La giurisprudenza

Nessun dubbio, comunque, che le spinte più forti verso l' "assuefazione" nei confronti del danno esistenziale - presso la generalità dei tortmen - siano il risultato del fervore con cui la nostra giurisprudenza ha mostrato, fin dall'inizio, di credere nelle chances della neo-categoria.

Così - bisogna dire - già nelle prime pronunce in argomento, verso la fine degli anni '80 e agli inizi degli anni '90. Quando mancava ancora, da parte degli estensori, un'esplicita menzione del paradigma in esame (preferendosi questo o quel tipo di prospettazione, sul piano tecnico e verbale); ma in cui era già palese come le somme attribuite alle vittime, al di là delle formule impiegate per giustificarle, corrispondessero nei vari casi a ripercussioni (sicuramente di tipo non patrimoniale, ma) non riportabili all'ambito del "danno morale" in senso stretto, né iscrivibili per altro verso sotto la sigla del "danno biologico".

E il pensiero va, in particolare, alla vicenda del ragazzino di Trieste, affetto dalla strana malattia che gli impediva di portare dei vestiti, e che si era trovato inopinatamente al centro della curiosità morbosa, e indisponente, di alcuni cronisti. Oppure ai vari episodi di nuclei familiari messi, da un certo momento in poi, nella condizione di dedicarsi forzatamente all'assistenza continuativa di un parente, rimasto

infortunato o handicappato in modo serio, a seguito dell'illecito ascrivibile al convenuto. O magari alle (celebri) vicissitudini del marito della donna la quale, sottopostasi a una malriuscita operazione di cistoscopia, non era stata più in grado, da quel momento, di intrattenere col consorte normali rapporti sessuali.

Poi le varie altre pronunce degli anni successivi - quando il riferimento alla categoria del danno esistenziale si fa sempre più scoperto, e convinto, nel seno delle motivazioni.

Ad esempio, il caso dell'avvenuta divulgazione, grazie all'indebita messa in circolo di alcuni atti processuali, dei particolari poco edificanti relativi alla separazione di una coppia di vip. Oppure gli episodi, ricorrenti nelle cronache giudiziarie, dello sconvolgimento prodotto nella vita dei parenti di una persona che sia rimasta uccisa, a seguito di un incidente. Ovvero, la sentenza relativa all'uso abusivo del nome del marito, da parte della consorte, dopo la separazione coniugale. E ancora, le vicende di una comunità di cittadini colpita nella qualità della propria esistenza, in seguito a una compromissione ambientale di grave portata. La quotidianità di una famiglia o di un gruppo di persone turbata da alcune immissioni che eccedano, in misura grave o prolungata nel tempo, il limite della normale tollerabilità. L'aborto traumatico di una donna, quale conseguenza di uno scontro automobilistico; talvolta la perdita definitiva, per la vittima dell'incidente, della possibi-

lità di avere figli. Una nascita non desiderata, e gli spaesamenti derivanti alla (giovane) madre o a una coppia, in seguito agli sbagli compiuti dal medico chiamato a eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza. La pubblicazione di una serie di dati errati, in relazione all'imponibile fiscale di un professionista. L'uccisione inopinata dell'animale d'affezione. La vacanza rovinata, in seguito alle negligenze organizzative dell'agenzia di viaggi o alle colpe dell'albergatore. Il mancato mantenimento, da parte del padre, nei confronti del figlio di pochi anni, mancanza prolungatasi per alcuni anni.

E ancora le decisioni giurisprudenziali dell'ultimo periodo - che vede i richiami alla categoria in esame svolgersi ormai, ad opera degli estensori, senza più alcuna titubanza.

Talune pronunce di Cassazione, anzitutto. Le conseguenze, poco felici, destinate a prodursi nella vita di un soggetto vittima di un protesto illegittimo (Cass. 3 aprile 2001, n. 4881, Guida al Dir., 2001, n. 19, 58); i riflessi sgradevoli, sempre di tipo non patrimoniale, per chi si veda fatto oggetto di una calunnia o diffamazione (Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, Guida al Dir, 2001, n. 21; v. anche Cass. 2 aprile 2001, n. 4783, Resp. civ. prev., 2001, p. 555, relativa al danno esistenziale di colui che, coinvolto in un grave incidente, si renda conto di non avere dinanzi a sé che poche ore di vita).

E ancora (scendendo di grado) la recente sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, 27 febbraio 2001, che ha condannato al risarcimento del danno, per l'importo di alcune decine di milioni, il titolare di

un'azienda agricola, il quale aveva trascurato sistematicamente di riparare la casa di abitazione del proprio mezzadro - costretto a vivere, insieme alla sua famiglia, per anni di seguito, in condizioni disagiate e poco igieniche. Oppure i due decreti dello stesso organo giudiziario, emessi in data 17 luglio 2001, e relativi all'equa riparazione - per danno esistenziale - concessa ex l. 24 marzo 2001, n. 89, in due ipotesi di c.d. processo lumaca (in un caso il giudizio di primo grado era durato ventisei anni, nell'altro poco meno!).

Poi le vicende considerate nelle pronunce di alcuni Tribunali. In particolare: gli inconvenienti sofferti dagli inquilini di un condominio crollato a seguito di una fuga di gas (Trib. Milano 15 giugno 2000, Resp.civ.prev., 2001, 461); la condanna a carico del medico ecografista, il quale non riesca a scoprire che il feto, nel grembo di una donna, soffre di gravi malformazioni, sicchè nessun aborto terapeutico avrà luogo, col risultato che la puerpera cadrà poi in uno stato di grave disagio (Trib. Locri 6 ottobre 2000, Resp. civ. prev., 2001, 409; Danno e resp., 2001, 393; Giur. It., 2001, 735); il mobbing operato, dalla direzione di un istituto di credito, contro un funzionario di banca dal temperamento indipendente (Trib Forlì 15 marzo 2001); gli scompensi sofferti da un prestatore di lavoro il quale rimanga vittima di un licenziamento illegittimo (Trib. Reggio Calabria): i malesseri patiti da una coppia di persone a causa delle continue minacce di morte, molestie telefon!

iche, danneggiamenti, da parte dell'ex convivente di uno dei due (Tribunale di Milano 15 marzo 2001). E. ancora, le pronunce di alcuni giudici di pace. Quella del Giudice di pace di Bologna, 8 febbraio 2001, che ha condannato la P.A. - la quale si era rifiutata di accogliere l'istanza di revoca d'ufficio di una contravvenzione, nonostante la palese illegittimità della stessa - al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale; quella del Giudice di pace di Verona, 16 marzo 2000, che ha risarcito il danno esistenziale arrecato ad un utente dalla tardiva attivazione della propria scheda telefonica; quella del Giudice di pace di Milano 18 dicembre 2000, che ha risarcito il danno esistenziale patito da un passeggero il quale aveva atteso invano che partisse l'aereo senza ricevere alcuna informazione da parte della compagnia aerea.